



**Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**  
**UFFICIO SERVIZIO CIVILE**  
**Via dello Steccuto n. 38/40**  
**50141 – FIRENZE**

---

**PROMEMORIA GESTIONE VOLONTARI**  
**SERVIZIO CIVILE**

## **PRESENTAZIONE IN SERVIZIO**

I Candidati “Idonei Selezionati” collocati nelle graduatorie definitive potranno iniziare l’attività soltanto dopo aver ricevuto dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile di Roma il provvedimento di avvio al servizio, che verrà recapitato all’indirizzo di residenza dei Volontari.

### **COME AVVIENE L’AVVIO AL SERVIZIO DEI VOLONTARI.**

L’U.N.S.C. comunica direttamente all’interessato, con proprio provvedimento, l’avvio al servizio specificando il giorno, l’Ente, il Progetto, la Sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al Progetto.

Al Volontario viene inviato unitamente alla lettera di assegnazione un allegato contenente i doveri del Volontario e le relative sanzioni disciplinari.

Copia del provvedimento di avvio al servizio – debitamente firmata dall’interessato per accettazione e controfirmata dall’OLP dell’Ente – attestante la data dell’effettiva presentazione in servizio e copia dell’allegato contenente i doveri firmata per accettazione dal Volontario, devono essere spedite alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA – UFFICIO SERVIZIO CIVILE – VIA DELLO STECCUTO N. 38/40 – 50141 – FIRENZE.

### **QUALE DOCUMENTAZIONE VIENE CONSEGNATA AL VOLONTARIO QUANDO SI PRESENTA IN SERVIZIO**

All’atto della presentazione in servizio l’O.L.P. o il Rappresentante Legale dell’Ente provvedono a consegnare al Volontario:

- a) copia del Contratto di Assicurazione stipulata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in suo favore;
- b) copia del Progetto approvato;
- c) copia del modello relativo alla “comunicazione del domicilio fiscale”. Tale modulo, compilato a cura dell’interessato e corredato della fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito a Confederazione Nazionale a cura dell’Ente.
- d) due copie del modulo per la comunicazione del Conto Corrente Bancario (Codice Iban) sul quale accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al Progetto. Tale modulo dovrà essere compilato in duplice copia e presentato dal Volontario ad una delle filiali della Banca in cui è trattenuto il conto, la quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l’altra. Quest’ultima dovrà essere inviata a Confederazione Nazionale tramite l’Ente, unitamente al modulo di cui alla

precedente lettera c), dopo che l'O.L.P. o il Rappresentante Legale avrà compilato la parte di propria competenza;

e) un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.

Confederazione Nazionale trasmetterà all'U.N.S.C. la documentazione di cui alle precedenti lettere c) e d) relativa a tutti i Volontari entrati in servizio. L'U.N.S.C. provvederà ad attivare il pagamento delle competenze.

Per ogni Volontario che assume servizio deve essere predisposta una cartella personale, da conservare presso la Misericordia, sede locale di progetto, nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato e cioè:

- copia del progetto approvato;
- permessi, malattie e/o infortuni;
- fotocopia del Contratto di Servizio Civile, controfirmato dal Volontario riportante la data di assunzione in servizio;
- formazione svolta sia generale che specifica;
- richieste avanzate dal volontario;
- eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- provvedimenti disciplinari;
- ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

## **MANCATA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO**

In caso di mancata presentazione, il Volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il Volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di Servizio Civile in uno dei bandi successivi.

La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il Volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'U.N.S.C., ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Dopo quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il Volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di Servizio Civile in uno dei bandi successivi.

La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal Volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il Volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio

dell'U.N.S.C., ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio.  
L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

## **ORARIO E SEDE DI SERVIZIO**

L'orario di servizio e la sua articolazione giornaliera e settimanale sono stabiliti dall'Ente in relazione alla natura del Progetto e sono riportati nel Progetto stesso.

La Sede di servizio è indicata nel Progetto e viene comunicata al Volontario dall'U.N.S.C. attraverso il provvedimento di avvio al servizio.

I Volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall'U.N.S.C. per tutta la durata del Progetto secondo le modalità indicate dal Progetto.

Non sono consentiti trasferimenti di Volontari neppure presso sedi dello stesso Progetto.

## **RINUNCE, SUBENTRI, INTERRUZIONI DEL SERVIZIO**

### **SOSTITUZIONE VOLONTARI**

La sostituzione dei Volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del Progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di Servizio Civile nei seguenti casi:

- a seguito di rinunce prima dell'avvio del servizio;
- a seguito di interruzione del servizio;
- per malattia (non dovuta a causa di servizio e superiore a trenta giorni).

La durata del Servizio Civile dei Volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del Progetto e l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio da parte dei Volontari, gli Enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i Volontari subentranti che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell'U.N.S.C.

Per poter dare corso al subentro nei tempi di legge, l'U.N.S.C. deve ricevere dalla Confederazione le indicazioni delle rinunce e interruzioni entro l'ottantesimo giorno di avvio del Progetto.

## **RINUNCE VOLONTARI**

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiara di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio.

La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di Servizio Civile.

Il Volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati".

La Confederazione segnala all'U.N.S.C. la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale – previa acquisizione della disponibilità del Giovane – indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.

## **INTERRUZIONE DAL SERVIZIO**

L'interruzione ricorre nel caso in cui il Volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al Progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.

In tal caso il Volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi Bandi di Servizio Civile.

L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il Volontario conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di Servizio Civile.

La sostituzione dei Volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del Progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di Servizio Civile.

La durata del Servizio Civile dei Volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del Progetto; l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta al fine del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

## **TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il compenso è corrisposto dall'U.N.S.C. mediante accreditamento diretto delle somme dovute. L'accredito è su conto corrente bancario intestato o cointestato al Volontario. L'accredito delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.

Ai Volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale di € 433,80 netti mensili. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del Progetto, a partire dalla data di inizio.

L'U.N.S.C. non applica imposte sul compenso non raggiungendo lo stesso la quota annua di imponibilità.

## **SPESE DI TRASPORTO**

Ai Volontari impegnati in Progetti di Servizio Civile in Italia e residenti in un comune diverso da quello di realizzazione del Progetto spetta il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede di servizio. E' consentito l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico in classe economica (aereo, treno, pullman, traghetti) purchè risulti il mezzo più economico.

Si precisa che per viaggio di andata deve intendersi il tragitto che consente al Volontario di iniziare l'attività di Servizio Civile per la prima volta e per viaggio di ritorno deve intendersi quello coincidente con la fine del Servizio Civile per tornare definitivamente a casa:

Le spese di viaggio sono rimborsate al Volontario direttamente dall'U.N.S.C. previa presentazione del relativo titolo di viaggio, oppure anticipate dall'Ente che realizza il Progetto e rimborsate dall'U.N.S.C.

Ogni altra eventuale spesa per la realizzazione del Progetto è a carico dell'Ente.

## **PERMESSI, MALATTIE, INFORTUNI, GRAVIDANZE**

---

### **PERMESSI**

Nell'arco dei dodici mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di 20 giorni di **permesso retribuito** per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali, ecc.

Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.

Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'Operatore Locale di Progetto (OLP) almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

**La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'Ente all'U.N.S.C., che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto.**

I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- **donazione di sangue:** 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di 4 donazioni nei dodici mesi se trattasi di ragazzi e per un massimo di 2 donazioni se trattasi di ragazze);
- **nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali:** durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
- **esercizio del diritto di voto:** 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; 3 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in Europa; 5 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi extra europei;
- **convocazione a comparire in udienza come testimone:** 1 giorno.

## **MALATTIE, INFORTUNI**

L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

Il Volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dà tempestiva comunicazione alla Misericordia locale, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture dell'Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata nella cartella personale del Volontario.

Tutti i periodi di malattia e infortunio sono registrati nella cartella personale del Volontario.

Al Volontario, durante i primi 15 giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori 15 giorni di malattia, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori 15 giorni, il Volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il Volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di Servizio Civile in uno dei bandi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avviene entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con volontari risultati "idonei non selezionati".

Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

Il Volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al Volontario spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato

medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

## **PROCEDURE DA ADOTTARE NEI CASI DI MALATTIA ED INFORTUNIO DEL VOLONTARIO.**

La Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia – Ufficio Servizio Civile comunica all'U.N.S.C. – **Servizio Amministrazione e Bilancio e Servizio Ammissione ed Impiego** – i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del Volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il Volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il Volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione.

## **GRAVIDANZE**

Alle Volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002.

Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare Servizio Civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art. 16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).

E' altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n. 77 del 2002, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale" a favore delle Volontarie.

Alle Volontarie in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del Servizio Civile ridotto di un terzo.

L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della Volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria.

Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria, la Volontaria deve consegnare alla Misericordia Sede del progetto, che invierà alla Confederazione, copia del certificato medico indicante la data presunta del parto.

# **DOVERI DEL VOLONTARIO E SANZIONI**

## **DOVERI DEL VOLONTARIO**

Il Volontario nello svolgimento del Servizio Civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del Progetto.

In particolare il Volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall'U.N.S.C.;
- b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile;
- c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
- d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'OLP;
- e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal Progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al Servizio Civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione dell'OLP;
- h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
- j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.

## **SANZIONI CHE RICADONO SUL VOLONTARIO CHE NON OSSERVA I DOVERI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE.**

La violazione dei doveri cui il Volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) rimprovero scritto;

b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;

c) esclusione dal servizio.

Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.

### **QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE DEL RIMPROVERO SCRITTO E DELLA DECURTAZIONE DELLA PAGA PER UN IMPORTO PARI AD UN GIORNO DI SERVIZIO.**

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al Volontario per:

a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;

b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;

c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

### **QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE DELLA DECURTAZIONE DELLA PAGA SINO AD UN MASSIMO PARI A 10 GIORNI DI SERVIZIO.**

La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al Volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;

b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'OLP o dal RLEA;

c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.

### **QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE DELL'ESCLUSIONE DAL SERVIZIO.**

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al Volontario per:

a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;

b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;

c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, all'U.N.S.C. o a terzi;

- d) comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;
- f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.

## **QUAL E' LA PROCEDURA PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.**

Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata dall'U.N.S.C. sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del Volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il Volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.

L'U.N.S.C. adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del Volontario.

Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.

Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del Volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

## **ATTESTATO DI FINE SERVIZIO**

Al fine di semplificare l'operazione di acquisizione dell'attestato di fine servizio, l'U.N.S.C. ha predisposto una procedura informatica mediante la quale i volontari potranno produrlo autonomamente collegandosi al sito internet dell'Ufficio Nazionale all'indirizzo [www.serviziocivile.it](http://www.serviziocivile.it) – sezione volontari – area riservata ai volontari, avendo cura di inserire utenza e password.

Per ragioni connesse all'adempimento di operazioni tecniche, l'attestato potrà essere "scaricato" tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i dodici mesi successivi.

Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario che:

- il volontario abbia effettuato 12 mesi di servizio;
- qualora assegnato quale subentrante abbia effettuato almeno 9 mesi di servizio.

L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di Servizio Civile di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Decreto legislativo n. 77/2002.

Dovranno comunque continuare a presentare la richiesta scritta tramite l'**Ente di Servizio Civile** all'**Ufficio Nazionale per il Servizio Civile**, che provvederà ad inviarlo al domicilio del richiedente, i volontari che:

- hanno svolto il Servizio Civile in un progetto all'estero;
- sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente nel caso previsto dal prontuario del 04.02.2009 che ha sostituito la circolare 30.09.2004;
- hanno terminato il servizio prima del 01.04.2008.

Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio.

Nel caso in cui, tuttavia, si pensi di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi per chiarimenti all'**Ufficio Relazioni con il pubblico** dell'**UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE** o all'Ente presso il quale il servizio è stato svolto.